

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 125

**Accordo di Programma con il Comune di Marano Ticino (NO) per la "Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale" (DPGR n. 9 del 08/02/2019). Approvazione della modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Marano Ticino (NO) per la "Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale", è stato sottoscritto con firma digitale il 16/01/2019 ed approvato con DPGR n. 9 del 08/02/2019.

Richiamato l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che con nota del 2 Ottobre 2020 - prot. n. 3758, il Comune di Marano Ticino (NO) ha richiesto la proroga di un anno in relazione all'intervento: <<Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale>> per permettere la completa realizzazione dell'intervento e la relativa rendicontazione, così come risulta agli atti del Settore Programmazione Negoziata e del Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità, responsabile dell'attuazione dell'intervento.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Programmazione Negoziata:

la proroga richiesta dal Comune di Marano Ticino (NO), trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997;

con nota del 09/10/2020, prot. n. 11756 inviata via PEC al Comune di Marano Ticino (NO), è stata avviata, a tal fine, la consultazione scritta del Collegio di Vigilanza per l'approvazione formale, in modalità asincrona, da parte del Collegio della suddetta modifica;

con la suddetta nota è stato chiesto di far pervenire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del CAD e per le finalità del richiamato articolo 12.4, il proprio assenso o dissenso alla suddetta proroga, in particolare: <<in riferimento all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Marano Ticino (NO) per la "Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale", sottoscritto con firma digitale il 16/01/2019 ed approvato con DPGR n. 9 del 8/02/2019 con scadenza al 31/12/2020, e tenuto conto della sospensione delle attività dovuta alle misure di sicurezza adottate dal Governo per contrastare la pandemia generata da COVID-19, si approva, quale modifica non sostanziale all'AdP, la proroga dal 31 Dicembre 2020 al 31 Dicembre 2021, relativamente all'intervento: "Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale" .>>.

Preso atto della deliberazione del Collegio di Vigilanza, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, con modalità asincrona, tramite la nota del Comune di Marano Ticino (NO) del 13 Ottobre 2020 Prot. n. 3877 con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2020 al 31 Dicembre 2021, relativamente all'intervento "Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale" per permetterne il completamento dell'opera e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";  
vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.  
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.  
Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

*decreta*

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Marano Ticino (NO) per la "Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale", sottoscritto con firma digitale il 16/01/2019 ed approvato con DPGR n. 9 del 8/02/2019, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2020 al 31 Dicembre 2021 relativamente all'intervento: "Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale".

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio